

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 7 maggio 2015 dal signor

A.;

contro

la decisione 4 maggio 2015 del Municipio del Comune di B.;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 10 giugno 2015 del Comune di B., rappr. dal suo Municipio, e 15 giugno 2015 della Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona;

preso atto della replica 10 luglio 2015 del ricorrente, nonché della duplica 11 agosto 2015 dell'autorità comunale;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato

in fatto ed in diritto che, con scritto 5 dicembre 2014, il signor A., ha chiesto al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) l'accesso alle norme del Piano particolareggiato C. allestite dopo il 23 gennaio 1996, comprensive delle relative modifiche, date e autori, della data di approvazione da parte del Municipio, del

periodo di pubblicazione all'albo comunale e della data di approvazione del Consiglio di Stato;

che, con risposta 9 dicembre 2014, l'Esecutivo comunale ha segnalato al richiedente che la documentazione richiesta era già in suo possesso;

che, con successiva missiva, il qui ricorrente – rilevato come l'incarto inviatogli nel 2013 non fosse quello allestito dopo la decisione del Consiglio comunale del 1996, siccome datato ottobre 1993 e non munito delle modifiche apportate dal Consiglio comunale risultanti dal verbale della seduta – ha rinnovato le richieste formulate con lo scritto 5 dicembre 2014;

che, con risposta 17 dicembre 2014, il Municipio ha informato il signor A. che la documentazione richiesta era altresì presente sul portale internet del Comune;

che, con ulteriore scritto 5 gennaio 2015, il richiedente ha ribadito all'autorità comunale come gli atti trasmessi non corrispondano con quanto richiesto;

che, con risposta 21 gennaio 2015, il Municipio, rinviando ai suoi precedenti scritti 9 e 17 dicembre 2015, ha confermato come la documentazione richiesta fosse già in possesso del richiedente, rispettivamente, disponibile sul sito internet del Comune;

che, con istanza 25 gennaio 2015, il signor A. ha chiesto la mediazione ex art. 18 LIT della Commissione di mediazione indipendente LIT;

che, con decisione 14 aprile 2015 è stata constatata dalla predetta Commissione l'insuccesso della mediazione in seguito al rifiuto dell'autorità comunale di partecipare alla procedura prevista;

che, il 16 aprile 2015, il signor A. ha postulato al Municipio l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT;

che, con pronunzia 4 maggio 2015, il Municipio, ha deciso di trasmettere al richiedente la documentazione “*inerente l'approvazione del Piano Particolareggiato C (PP C) e più precisamente:*

- *Messaggio municipale no. 08/1994 chiedente l'approvazione del PP C. licenziato dal Municipio in data 12 settembre 1994 (Risoluzione Municipale n. 807) (Allegato A);*
- *Rapporto datato 21 novembre 1995 della Commissione speciale del Consiglio Comunale per l'esame del PP C. (Allegato B);*
- *Verbale delle risoluzioni della seduta n. 10 E del 22/23 gennaio 1996 (Allegato C);*
- *Riassunto delle discussioni della seduta n. 10 E del 23 gennaio 1996 (Allegato D);*
- *Pubblicazione datata 24 gennaio 1996 delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 22/23 gennaio 1996 (Allegato E);*
- *Pubblicazione datata 26 marzo 1996 dei Piani Particolareggiati dei nuclei di B. e D. e della zona C. (Allegato F);*
- *Pubblicazione datata 26 marzo 1996 dei Piani Particolareggiati dei nuclei di B. e C. e della zona C. apparsa sul FU n. 26 del 29 marzo 1996 (Allegato G);*
- *Incarto PP C. trasmesso al Consiglio di Stato per approvazione (Allegato H);*
- *Approvazione PP C. da parte del Consiglio di Stato (Allegato I);*
- *PP C. presente sul nostro sito internet (Allegato L).”;*

che avverso la predetta decisione insorge il signor A. con il ricorso citato in ingresso rilevando come l'autorità comunale con gli allegati alla missiva 4 maggio 2015 non gli abbia trasmesso i documenti che contengono quanto da lui richiesto, in particolare non è presente alcuna data di quando i documenti sono stati redatti, chi li ha stilati e quando sono stati pubblicati e approvati;

che, con risposta 10 giugno 2015, il Municipio conferma di avere trasmesso al richiedente tutto quanto richiesto in merito alla procedura di approvazione del Piano particolareggiato C.;

che, con scritto 15 giugno 2015, la Commissione di mediazione indipendente, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni;

che delle ulteriori allegazioni delle parti, sviluppate nel corso dello scambio degli allegati di replica e duplice, si dirà nella misura del necessario all'evasione del ricorso qui appresso;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre rammentare che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, i documenti concernenti la procedura di approvazione del Piano particolareggiato C. devono essere considerati dei documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che il ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che, nella fattispecie concreta, il Municipio non ha sollevato obiezioni circa l'accessibilità dei documenti trasmettendo, con la decisione qui impugnata, l'intera documentazione relativa alla procedura di approvazione del Piano particolareggiato C.;

che, in particolare, il Municipio non risulta aver in nessun modo limitato il diritto del ricorrente di consultare il predetto incarto, negando per esempio l'accesso a documenti di lavoro interni (v. art. 8 cpv. 2 LIT, art. 7 cpv. 1 RLIT);

che, ciononostante, il ricorrente ne contesta la completezza rispetto alle informazioni da lui richieste. Infatti, a suo dire, la documentazione ricevuta sarebbe priva di qualsiasi elemento inerente la data e la persona competente per la stesura delle norme emendate dopo la decisione del Consiglio comunale del 23 gennaio 1996 e quando sono stati pubblicate ed approvate dal Consiglio di Stato;

che a giudizio della scrivente Commissione le critiche mosse dal ricorrente contro i documenti trasmessigli sono infondate. Infatti, dagli atti è possibile verificare chi ha redatto le norme (cfr. rapporto di pianificazione ottobre 2013 allegato A). Inoltre, sia il rapporto datato 21 novembre 1995 della Commissione speciale del Consiglio Comunale per l'esame del PP C. (allegato B) che i verbali della seduta del Consiglio comunale n. 10 E del 22/23 gennaio 1996 (allegato C, e il relativo riassunto di cui all'allegato D), riportano tutte le modifiche apportate al Messaggio municipale n. 08/1994 relativo alla modifica del Piano particolareggiato C. Infine, sono stati trasmessi gli avvisi di pubblicazione (allegati F e G), nonché l'incarto trasmesso al Consiglio di stato (allegato doc. H) per la sua approvazione avvenuta con la risoluzione governativa n. 4853 del 23 settembre 1997;

che, pertanto, con la consegna della documentazione citata il Municipio risulta aver adempiuto alle richieste del qui ricorrente sotto il profilo della Legge sull'informazione e la trasparenza;

che, in queste circostanze, l'asserita incompletezza della documentazione consegnatagli, a causa dell'assenza di documenti posteriori al 23 gennaio 1996 suscettibili di spiegare l'incongruenza tra la versione del Piano particolareggiato C. adottata dal Consiglio comunale nella sua seduta di tale data e quella trasmessa al Consiglio di Stato ed approvata con la risoluzione governativa n. 4853 del 23 settembre 1997 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso, lettera 24 febbraio 2014 dell'Ufficio della pianificazione locale, Bellinzona), esula dalla latitudine di giudizio di questa Commissione;

che, eventuali critiche contro l'agire del Municipio in relazione alla procedura di adozione del Piano particolareggiato C., vanno se del caso sottoposte alla Sezione Enti Locali del Cantone Ticino;

che spetta infatti a tale Servizio il compito di intervenire quando nell'agire degli organi locali (Municipi, Uffici patriziali, Delegazioni consortili, ecc.) e dei loro membri è riscontrabile cattiva amministrazione o violazioni importanti dei doveri derivanti dalle cariche;

che alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia 1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è respinto.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - ;
 - ;

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo